

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DI MILANO		SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei Sign	ori:	
GABALLO	MASSIMO	Presidente
DE ROSA	LUISA	Relatore
ERCOLANI	GIORGIO	Giudice
	))************************************	
J		457
		W/W
<ul> <li>sul ricorso n.</li> <li>depositato il</li> <li>avverso CARTELLA DI PA contro:</li> <li>AG. ENTRATE DIREZIONE</li> </ul>	F 2 .	
proposto dal ricorrente:		
	E %	
difeso da:		
	r ·	

SEZIONE
N°
REGGENERALE
N°
UDIENZA DEL
17/01/2018 ore 09:30
N°
923
PRONUNCIATA IL:
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
28/2/18
Il Segretario

# COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE N. 4

#### udienza del 17 gennaio 2018

### OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso avverso cartella di pagamento n. e ruolo n. / - IRES - anno !

., in persona del legale rappresentante Sig. ha presentato ricorso, in data

avverso la cartella di pagamento, notificata in data

, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale ), per il tramite di l-

, ha iscritto a ruolo la somma complessiva di  $\in$  75.182,53 ai fini IRES per l'anno a seguito del disconoscimento del credito di imposta per ricerca scientifica di cui all'art. 1 del D.L. 106/2011, come riportato nella Dichiarazione del periodo di imposta precedente.

La ricorrente rileva, anzitutto, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe disconosciuto un credito per ricerca scientifica per un importo pari a € 51.300,00 riportato al rigo RU2 della Dichiarazione Mod. , per il periodo di imposta , credito maturato nel . e nel , solo parzialmente utilizzato in compensazione nel precedente periodo di imposta, ma tuttavia non inserito nelle Dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta e .

Eccepisce, anzitutto, la nullità della cartella di pagamento impugnata in quanto la Dichiarazione dei redditi sarebbe modificabile anche in sede contenziosa e, quindi, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe tenere in considerazione anche i crediti di imposta maturati negli anni precedenti, sia pur non indicati nella Dichiarazione relativa ai medesimi anni.

Ritiene, quindi, che le Dichiarazioni dei redditi relative agli anni e dovrebbero intendersi emendate dalla contribuente, per errore di fatto relativo alla mancata indicazione, nel quadro RU, dell'ammontare del credito di imposta per ricerca, con il conseguente diritto di vedersi riconosciuto l'ammontare del credito di imposta per l'anno , qui in contestazione.

Ritiene, comunque, sussistente il credito di imposta disconosciuto dalla Agenzia delle Entrate e, a tal fine, illustra le attività di ricerca effettuate negli anni e

Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare illegittima la procedura di controllo formale ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 per le ragioni esposte nel primo motivo del ricorso e, per l'effetto, di annullare il ruolo e la cartella di pagamento impugnati; in via principale, di dichiarare infondato e illegittimo l'atto qui impugnato e, di conseguenza, di annullarlo integralmente per quanto esposto nel secondo motivo del ricorso; con vittoria di spese, diritti e onorari.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale , costituitasi in giudizio con comparsa in data , nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le



argomentazioni difensive della ricorrente.

In particolare, dopo aver illustrato la normativa relativa ai crediti di imposta per ricerca scientifica, rileva che la contribuente avrebbe dovuto indicare il credito anche nella Dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale tale credito è sorto ed è stato utilizzato in compensazione.

Nel caso di specie, non avendo la contribuente indicato il credito maturato negli anni e periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolabili, così come previsto dal comma 3, lett. b), punto 3, dell'art. 1 del D.L. 70/11, conseguentemente tale credito non potrebbe essere utilizzato in compensazione nella Dichiarazione in esame.

Rileva, quindi, che non si sia in presenza di un mero errore formale ma di omissione del contribuente non sanabile in questa sede.

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso e di confermare la pretesa erariale contenuta nell'atto impositivo impugnato; di condannare la parte ricorrente alla refusione di spese, diritti e onorari di causa.

Con memoria in data , la ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni avverso la cartella di pagamento, contestando quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella propria memoria di costituzione.

Anche l'Agenzia delle Entrate, con memoria in data

, conferma le proprie argomentazioni avverso il ricorso presentato dalla contribuente e, a tal fine, richiama giurisprudenza della Suprema Corte.

Chiede, pertanto, la conferma della cartella di pagamento in oggetto.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018, tenutasi a seguito della relativa istanza presentata dalla parte, sono presenti per la ricorrente il dott. Ferrario nonché il rappresentante dell'Ufficio.

#### MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.

Nel caso di specie, si discute di spese di ricerca scientifica che la stessa ricorrente riconosce di non aver inserito nelle Dichiarazioni dei redditi relative agli anni e anni nei quali tali spese sono state sostenute e, pur tuttavia, sono state portate in compensazione soltanto nell'UNICO/ L'Ufficio non contesta la reale sussistenza di tali spese ma ha agito in ragione di quanto previsto dall'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 avendo verificato, come detto, che tale credito non risultava riconducibile alle precedenti Dichiarazioni del redditi.

Il credito di imposta in parola è previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 106/11. Orbene tale articolo, al n. 3, prevede espressamente che quanto speso per ricerca "deve essere indicato nella relativa Dichiarazione dei redditi ..." e ciò anche ai fini di un effettivo controllo da parte dello Stato dell'ammontare complessivo degli investimenti di tale natura effettuati avendo stabilito un limite annuo di spesa.



Si tratta, quindi, di un obbligo che, laddove non venga rispettato, non può permettere al contribuente di usufruire del beneficio fiscale previsto dalla specifica norma, neppure con una modifica fatta valere, come nel caso di specie, in sede di contenzioso.

Avendo, infatti, il Legislatore subordinato la concessione del beneficio a un'espressa manifestazione di volontà da compiersi nella Dichiarazione dei redditi è, quindi, necessario che il relativo credito venga dichiarato nel Mod. UNICO afferente l'anno nel quale il costo è stato sostenuto dal contribuente.

Ciò non è avvenuto e, quindi, la società ricorrente ha perso il diritto al beneficio fiscale in parola.

In ragione di quanto sopra, la Commissione rigetta il ricorso. Quanto alle spese di lite, tenuto contro della controvertibilità della questione trattata, si ritiene equo disporne la compensazione.

PQM

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio Milano, lì 17 gennaio 2018

Il Relatore

Il Presidente